



La pluralità degli ordinamenti giuridici

... “Il pensiero politico e giuridico del Trecento ha come suo irrinunciabile postulato l’esistenza di un ordinamento giuridico universale, rappresentato da una idea di Impero, che in circa nove secoli era rimasta quasi sempre virtuale, ma che era sopravvissuta al disfacimento e alla frammentazione dell’impero Romano d’Occidente, e dal diritto romano, punto di riferimento principale dei popoli non più assoggettati all’autorità di Roma, inteso come un diritto comune dei popoli stessi. Bartolo colse la realtà del suo tempo e di quello a venire elaborando quella che oggi viene detta la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. La troviamo realizzata ed applicata in tutte le costituzioni degli stati nazionali, in cui l’ordinamento generale dello Stato convive armonicamente con una miriade di ordinamenti particolari, di natura pubblica o privata - Regioni, Province, Comuni, società commerciali, associazioni e via dicendo -, mentre è noto quanto difficoltosa, ancora oggi, sia la costruzione di ordinamenti sovranazionali.

Secondo Bartolo convivono nell’ordinamento universale molte giurisdizioni - così egli denomina gli ordinamenti, ma la sostanza è la stessa -, da quella minima del proprietario sulla propria terra a quella massima dell’imperatore sul mondo; entro l’ambito di ciascuno di questi ordinamenti ogni giurisdizione è piena e trova in sé la sua regolamentazione, che si manifesta in uno statuto; il limite è dato dalla necessità giuridiche dell’ordinamento stesso.

Si affaccia così l’idea di ordinamenti particolari, dotati di autonomia nei limiti della propria particolarità, per il resto soggetti all’ordinamento generale e, quindi, alla lex e all’autorità imperiale. Non sfugge a Bartolo che qualsiasi ordinamento giuridico fonda la propria legittimità sul diritto e la propria effettività su un potere legittimo che sia in grado di agire secondo il proprio statuto ed il diritto comune (la lex). Ne fa discendere, quindi, che la garanzia, affinché in ogni ordinamento particolare si governi secondo diritto e non si debordi dalla propria autonomia statutaria, non può che essere prestata dall’ordinamento universale, ossia dall’Impero, sovraordinato rispetto a tutte le altre giurisdizioni e ispirato dalla lex divina”.

Dario Razzi, in “Artefatti”, numero unico, inverno 2007.

Bartolo: la lingua della civilis sapientia

“La presenza di Bartolo nella tradizione giuridico-politica occidentale è una costante che attende ancora di essere illustrata in dettaglio, al di là dei suoi contorni, ormai da molto tempo noti e delineati con sufficiente chiarezza. E’ stato affermato che senza il pensiero di Bartolo, esponente esemplare di una stagione in cui la letteratura giuridica era chiamata a fondare e nutrire il lessico stesso del pensiero politico occidentale, questo non sarebbe rappresentabile che in modo incompleto: “is so well known”, scrive Joseph Canning, “that in the pantheon of late medieval political thinkers he ranks with Aquinas and Marsilius of Padua; and indeed no treatment of medieval political thought is complete without a consideration of his ideas”.

La dottrina di Tommaso d’Aquino ha formato certamente, per un’intera generazione di giuristi posti a cavallo del XIV secolo, la ferma base teologica-filosofica per un rinnovamento delle tecniche e dei contenuti dell’interpretazione dei libri legales, fino alla grande crisi di età avignonese, della quale il Defensor Pacis di Marsilio da Padova è un lascito capitale, così come lo è la Monarchia di Dante. La lingua del diritto e della giurisprudenza, a mezzo il secolo XIV, non è ancora la lingua di una scienza che elabora un oggetto ad essa preconstituito ed esterno. Al tempo di Cino, di Bartolo, di Baldo, che è il tempo di Dante, di Marsilio, di Ockham, il processo di semplificazione del diritto che porta ai primi conati di una sistematica giuridica e, per queste, alla tecnicizzazione del sapere e delle attività professionali dei giuristi, non è neppure iniziato: il diritto non è dato, ma deve essere trovato mediante l’attività interpretativa. L’attività interpretativa del giurista si esplica in tutte le forme letterarie del diritto, dalla glossa alla quaestio, al commentario, ma soprattutto nel consilium sapientis, nel parere legale rilasciato dietro richiesta d’ufficio o per parte, vero e proprio ponte gettato tra la scienza e la prassi, tra diritto e politica ed espressione tipicissima della cultura giuridica e della forma mentis del giurista del XIV secolo.

La lingua della giurisprudenza è per Bartolo la lingua della civilis sapientia, della dimensione sapienziale del diritto pubblico, o se si vuole della politica, aristotelicamente intesi come scienze “architettoniche”. A quella lingua e al suo vocabolario il tempo che fu di Bartolo deve il suo “colore”, e ovviamente quasi tutto il suo patrimonio concettuale. Ciò rappresenta un problema di non secondaria importanza nell’interpretazione dell’esperienza dottrinale del giurista di Sassoferrato, soprattutto quando la si ponga in relazione, come si deve, con le modificazioni introdotte dalla diffusione del suo pensiero nell’ambiente intellettuale e nel modo d’essere dei giuristi fra XIV e XV secolo, in quel crogiolo del moderno che per convenzione e comodità si continua a porre sotto l’etichetta in verità assai larga di umanesimo giuridico.

Bartolo è il giurista la cui opera compendia tutti i motivi salienti nel Medioevo giuridico e politico maturo. Allievo del grande poeta-giurista Cino da Pistoia, Bartolo ebbe vita breve ma di intensa operosità didattica e scientifica, commentando nelle Università di Pisa e di Perugia tutto il Corpus iuris civilis e lasciando alla sua morte, nel 1357, una vasta serie di consilia, di quaestiones e di trattati. Testimonianza di una grande svolta culturale nel mondo giuridico della prima metà del Trecento, a queste brevi ma complesse opere monografiche, le più note ed importanti delle quali appartengono agli ultimi anni della vita di Bartolo, è soprattutto legata la sua fama: si tratta infatti di scritti che affrontano i problemi etico-giuridici basilari, in un’età di profonda crisi delle istituzioni politiche e della coscienza di un’intera civiltà al tramonto.

Dalla tirannide al partito politico, dalle forme di governo alle condizioni della guerra giusta e della rappresaglia, dal bando al delitto di lesa maestà, dalla povertà minoritica al regime delle acque, dalle insegne alla prova testimoniale, non c’è aspetto fondamentale della vita associata a cui Bartolo non abbia offerto la sua riflessione profonda e novatrice.

Si tratta di una delle maggiori testimonianze della nuova propensione del giurista, alla fine del Rinascimento, alla costruzione di una dottrina morale e politica con i materiali della tradizione teologica-giuridica, pur nella riaffermata distinzione dei terri-



tori del giurista e del teologo. Tale caratterizzazione in chiave teologica risalta particolarmente nei Tractatus, destinati alla discussione di tutte quelle questioni che i commentari al Codice o al Digesto non avrebbero potuto facilmente ospitare. Tutto il complesso della produzione di Bartolo ha, in tal senso, nella teologia tomista uno dei suoi principali punti di riferimento”.

Diego Quaglioni, *Il pensiero di Bartolo. Tra Medioevo giuridico e modernità politica*, in AA.VV., *Giornate di studi bartoliani*, Supplemento monografico a “Studi Umanistici Piceni”, XXXII, 2012, Istituto internazionale di Studi Piceni, Sassoferrato 2012, pp. 73-76.



Il testamento di Bartolo

“L’enorme eredità culturale del magistero di Bartolo ha esaltato, di riflesso, la sua vicenda umana, rimasta sospesa tra realtà e leggenda. Buona parte dei documenti più importanti della sua vita ci è difatti giunta non in originale, ma in una trascrizione, non si sa quanto fedele, compiuta in tempi anche molto posteriori agli eventi. Per questa via conosciamo anche il testamento di Bartolo, riportato da Giovanni Paolo Lancellotti nel 1576 nella sua Vita Bartoli. In questa redazione è stato poi inserito, insieme alla Bartoli Saxoferratenis vita di Tommaso Diplovataccio, in apertura di numerose edizioni a stampa degli opera omnia bartoliani.

È nel convento di S. Francesco al Prato nel quartiere di Porta S. Susanna, dove abitava (in una casa della parrocchia di S. Maria dei Francolini), che il 14 maggio 1356, quindici mesi prima di morire, Bartolo detta il suo testamento alla presenza del notaio Giacomo Nelli di Perugia e di sette francescani come testimoni. La prima disposizione del testamento riguarda il luogo della sepoltura, che in caso di morte a Perugia è indicata in quella stessa Chiesa. Qualora invece fosse morto a Sassoferrato il luogo di sepoltura doveva essere la Chiesa di S. Francesco di Sassoferrato. Seguono poi i lasciti pii: in favore delle chiese annesse ai conventi francescani di Perugia e Sassoferrato; in favore dell’Ospedale di S. Francesco di Porta Susanna; per i poveri della città di Perugia pro anima del defunto.

È poi la volta dei legati profani: alla moglie Pellina Bovarelli (la dote, i vestiti, i mobili di casa, i terreni che Bartolo aveva acquistato nei dintorni di S. Cipriano di Boneggio, nel contado di Perugia), alle figlie Santa, Paola, Francesca e Nella, alle eventuali figlie postume e ad una nipote già nata (le doti), con clausola di sostituzione fedecommissaria, in caso di loro decesso senza figli, in favore dei discendenti maschi. Segue quindi la nomina dei figli Francesco e Luigi e degli eventuali figli maschi postumi quali eredi universali, anche qui disponendone la sostituzione nell’ipotesi di loro decesso senza figli maschi legittimi. L’ultima disposizione del testamento riguarda la nomina dei tutori per i figli non ancora maggiorenni.


Le sue volontà a favore della Chiesa e dei due conventi francescani attestano i vincoli affettivi che lo legavano all’Ordine dei Minori. Dai francescani della città natale aveva ricevuto la sua prima educazione, proseguita probabilmente a Perugia nella stessa Chiesa di S. Francesco al Prato contemporaneamente agli studi intrapresi già a quattordici anni alla scuola di Cino. Bartolo apparteneva inoltre alla Confraternita dei Disciplinati di S. Francesco, che aveva stretti rapporti con il vicino convento omonimo dei Minori. Il suo interesse per il benessere temporale dei francescani è testimoniato da alcuni suoi consigli legali e soprattutto dal Liber minoricarum decisionum, composto nel 1354, in cui gli istituti del diritto romano vengono piegati alle necessità economiche e temporali di quei frati, nel tentativo di conciliare l’osservanza formale della regola che imponeva loro il voto di povertà con le volontà testamentarie indirizzate a favorirli”.

Da Ferdinando Treggiari, *Le ossa di Bartolo*, Perugia 2009, pp. 19-21.

Bartolo e le costituzioni politiche

“Il primo scrittore che abbia abbandonato il metodo aprioristico e introdotto il concetto di relatività nella scienza giuridica fu il giurista Bartolo da Sassoferrato nel trattato De regimine civitatis, da lui composto negli ultimi anni della sua vita. Qui Bartolo discute della miglior forma di governo, ma se ne occupa in vista di uno scopo prevalentemente pratico; quello, cioè, di ammaestrare i giuristi nel caso siano consultati sul modo migliore di ordinare un dato governo, ovvero che sia ad essi affidata una riforma politica. Bartolo divideva gli Stati in tre classi: piccoli, mezzani e grandi.

Agli Stati piccoli non conviene il re, perché i re sono obbligati dalla loro posizione elevata a fare grandi spese alle quali, non essendo sufficienti i redditi del piccolo Stato, essi sono obbli-



gati a farvi fronte opprimendo i sudditi e diventando tiranni: anche Roma, quand’era nel primo stadio di grandezza, dovette disfarsi dei re perché erano tiranni. Né ai piccoli Stati si addice l’aristocrazia, perché la minoranza ricca di un piccolo Stato finisce per diventare naturalmente mira all’invidia e all’odio del resto della popolazione, quand’anche il governo sia buono. Per i piccoli Stati la costituzione politica più conveniente è il “regimen ad populum seu regimen multitudinis”. Non che la moltitudine debba governare tutta insieme, ma il governo deve essere affidato per turno o per sorte ad una parte sempre sostituibile del popolo. Così la democrazia, pur prevedendo alcune limitazioni, è il miglior governo per gli Stati piccoli, come è dimostrato dall’esperienza di Roma, che crebbe molto in potenza sotto la repubblica, e dall’esempio moderno di Perugia, che è retta secondo giustizia e fiorisce in pace e in unità.

Agli Stati mezzani la democrazia non s’adatta più perché sarebbe difficilissimo e pericoloso raccogliere tutta la folla dei cittadini in un luogo solo per deliberare sugli affari di governo. Né la monarchia è ancora conveniente perché le spese necessarie al fasto del re sarebbero sproporzionate anche alla capacità contributiva di uno Stato mezzano. Ottima, in questo caso, è invece l’aristocrazia. Infatti Roma, quando fu cresciuta in potenza, ebbe appunto il bisogno di affidare tutta la sovranità al Senato, e ai giorni nostri, sostiene Bartolo, Venezia e Firenze sono rette anch’esse da un’aristocrazia, e la loro vita politica è esente dalle divisioni che lacerano gli altri paesi.

Si ha un grande Stato quando una città domina su altre città e provincie. In questo caso è ottima la democrazia, e il re, purché lo voglia, può sempre tenersi sulla via della giustizia perché nella gran massa dei suoi sudditi troverà sempre un numero più che sufficiente di persone dabbene capaci di consigliarlo rettamente. L’esperienza dimostra che un popolo tanto meglio è governato quanto più grande e più potente è il re che lo governa, e Roma, quando ebbe conquistate molte provincie dovette adottare il governo monarchico”.

Gaetano Salvemini, *La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche*, in *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, Feltrinelli, Milano, 1972, pp. 335-337.



Sulla facciata del Palazzo dei Priori (1935, in Piazza Matteotti, opera di F. Castellani.



A Piazza San Francesco, a latere della Chiesa di San Francesco.

Diritti nazionali e diritti comunitari

“Il messaggio di Bartolo riemerge forte e pressante oggi nella nostra realtà europea. A fronte di ordinamenti sovrani nazionali si pone la norma comunitaria; essa, pur emanata, dagli organi sovranazionali legittimamente preordinati a tale compito, ricade sulle realtà attuali e, con il sistema dell’integrazione, secondo cui



Alla casa natale, a Rave di Venatura, frazione del comune di Sassoferrato.



Carlo Canestrari, busto di Bartolo, conservato nella Sala del Consiglio Comunale di Sassoferrato.

i principi di diritto comunitario vengono integrati nel sistema interno degli Stati, entra a far parte a pieno titolo delle loro legislazioni.

Non v’è dubbio che in tale realtà la prevalenza della norma comunitari sulla legge nazionale è un dato scontato, così come la esigibilità del rispetto di tale prevalenza è ottenuta con il ricorso agli organi giurisdizionali, sia nazionali che comunitari. Riemerge il vecchio problema bartoliano della pluralità degli ordinamenti e riappare il problema della compatibilità tra di essi. Ma siamo ben lontani dalla razionale soluzione del Maestro: a fronte di un diritto comune, norma ideale del proprio operare in cui si riconoscevano i principi di diritto romano, canonico e della prassi, continuavano dualisticamente a contrapporsi i diritti particolari con la loro specificità, vitalità e tradizioni, così come alla lingua dell’antica Roma si contrapponevano le particolarità linguistiche regionali e locali. Ciò voleva dire, in primo luogo, la sopravvivenza delle culture nazionali, l’adeguamento delle regole alle esigenze del casus e la non sopraffazione del più debole da parte del più forte. Voleva sostanzialmente significare che l’idea di giustizia non si identifica con l’idea di forza e il diritto prevalente non era il diritto del più forte.

Vuol dire anche un’altra cosa, forse non meno importante: che i sistemi giuridici non possono essere violati nella loro logica organicità da norme prevalenti determinate da logiche estranee ai sistemi destinatari; in altri termini non può affermarsi la prevalenza della norma comunitaria rispetto alle regole vigenti negli ordinamenti particolari senza che tali ordinamenti presentino un sistema recettizio tale da permettere l’inquadramento della norma suddetta nel loro ordine logico. Affermare l’inverso vuol dire creare dei mostri giuridici compatibili con l’economia ma repellenti all’idea del diritto”.

Giovanni Polara, *La “nuova regola” nel messaggio di Bartolo da Sassoferrato*, “Studi Umanistici Piceni”, XVII, 1997, pp. 135-136.